



CITTÀ DI GARBAGNATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano

Settore Polizia Locale

01.06.000007

ORIGINALE

ORDINANZA N° 29 DEL 07/07/2026

**OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
IN VIA MILANO**

Dato atto di quanto previsto dal Titolo IV – Capo III – Art. 107
del Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Vista la comunicazione pervenuta in data 29/06/2026 dalla società pubblica GRUPPOCAP, con sede in Via Rimini n. 38 a Milano (MI), per effettuare lavori di “sostituzione griglie piane longitudinali” in via Milano intersezione via Sant’Ambrogio;

Vista l’Autorizzazione n. 14/26 rilasciata dal Direttore del Settore Opere Pubbliche, in data 24/04/2026;

Preso atto che l’impresa esecutrice dei lavori risulta essere la società Bruno Impianti Spa con sede in Baranzate (MI) - via dei Giovi 4;

Considerato che, da accordi assunti con la ditta esecutrice, la data prevista per l’intervento risulta essere mercoledì 08/07/2026;

Ravvisata la necessità, per esigenze tecniche e per ragioni di circolazione e di sicurezza pubblica, di dover adottare opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare e pedonale nelle strade sopra indicate, avute anche presenti le caratteristiche tecniche e strutturali delle stesse e delle strade circostanti;

Ritenuto che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visto quanto disposto dal D.L.gs. 30/04/1992 N. 285 Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada: D.P.R. 16/12/1992 N. 495;

Visto il Decreto Legislativo N. 267/00 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale n. 19/06/2026 di nomina dello scrivente quale Ufficiale Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Garbagnate Milanese;

Ritenuto che il procedimento si è regolarmente svolto;

Sentiti i pareri degli Uffici competenti,

ORDINA

in data 08/07/2026 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e comunque fino al termine dei lavori, nelle seguenti località, l'istituzione temporanea di:

- in via MILANO intersezione via Sant'Ambrogio:

**DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (ambo i lati)
DIVIETO DI TRANSITO (a tutti i veicoli)
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA**

- in via MILANO da via Sant'Ambrogio a via Conciliazione:

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO

- in via MILANO da intersezione con via Nazario Sauro (direzione Nord):

DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI con portata superiore a 35 q e larghezza superiore a m. 2,00

DISPONE

di dare incarico alla ditta esecutrice la predisposizione della seguente segnaletica verticale, prevista dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada , DPR 495/1992:

**Figura II 74 Art. 120 – Divieto di sosta, integrato dal modello II 6/m art. 83
Figura II 46 Art. 116 – Divieto di transito, integrato da pannello con categoria veicoli e larghezza massima
Figura II 80/c Art. 122 – Direzione obbligatoria a destra
Figura II 26 Art. 96 – Doppio senso di circolazione
Figura II 41 Art. 110 – Dare precedenza nei sensi unici alternati
Figura II 45 Art. 114 – Diritto di precedenza nei sensi unici alternati**

nonché di tutta la segnaletica stradale prevista dalla presente ordinanza, che nel caso di divieti di sosta, dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima di inizio validità del presente provvedimento.

Dovrà inoltre essere posizionata adeguata segnaletica di deviazione di percorso.

INTEGRA E MODIFICA (temporaneamente)

tutte le ordinanze precedenti relative alla stessa via in contrasto con il presente provvedimento.

**Dovrà comunque essere garantito il transito e la sosta ai servizi di soccorso pubblico e di emergenza (Ambulanza, auto medica, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco).
Dovrà essere altresì garantito il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza.**

AVVERTENZE

Come disposto dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto. Come disposto dal successivo comma 7 del predetto articolo chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma nella misura minima di € 430,00.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione alla legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al T.A.R. della Lombardia.

Ai sensi dell'art. 8 L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si avvisa che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale Comm. Capo Dr. Stefano Di Maria;

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dell'eventuale altra normativa vigente in materia.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo online, nei modi e nei tempi previsti dalla Legge;

Copia del presente provvedimento viene trasmesso a:

Ufficio Segreteria del Sindaco per la pubblicazione sull'Albo online

Dalla Residenza Comunale, li 02/07/2026



**IL RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA LOCALE
Comm. Capo Dr. Stefano DI MARIA**

SETTORE POLIZIA LOCALE
STEFANO DI MARIA
